

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

POSIZIONE COMUNE 2006/795/PESC DEL CONSIGLIO

del 20 novembre 2006

concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

- (1) Il 15 luglio 2006 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1695 (2006) [«UNSCR 1695 (2006)»] in cui ha condannato i molteplici lanci di missili balistici effettuati dalla Repubblica popolare democratica di Corea («RPDC») il 5 luglio 2006.
- (2) Il 14 ottobre 2006 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1718 (2006) [«UNSCR 1718 (2006)»] in cui ha condannato il test nucleare annunciato dalla RPDC il 9 ottobre 2006 e ha espresso vivissima preoccupazione per la sfida che questo tipo di test pone al trattato di non proliferazione delle armi nucleari e agli sforzi internazionali volti a rafforzare il regime globale di non proliferazione delle armi nucleari e per il pericolo che ha costituito per la pace e la stabilità nella regione ed oltre. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha ravvisato pertanto una chiara minaccia per la pace e la sicurezza internazionali.
- (3) Il 17 ottobre 2006 il Consiglio dell'Unione europea ha condannato fermamente il test di un ordigno esplosivo nucleare effettuato dalla RPDC e ha esortato la RPDC a riprendere immediatamente i colloqui a sei, ad abbandonare tutte le armi nucleari e i programmi nucleari esistenti e a conformarsi agli obblighi che le incombono in virtù del trattato di non proliferazione delle armi nucleari, tra cui quello di sottoporre alla verifica dell'agenzia internazionale per l'energia atomica tutte le attività nucleari. Il Consiglio ha altresì affermato che applicherà integralmente le disposizioni di tutte le pertinenti risoluzioni UNSC, in particolare la UNSCR 1695 (2006) e la UNSCR 1718 (2006).
- (4) La UNSCR 1718 (2006) vieta la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti alla RPDC, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dai territori degli Stati membri o mediante le loro navi o aeromobili di bandiera, di talune armi convenzionali definite ai fini del registro delle armi convenzionali dell'ONU, o del materiale connesso, compresi i pezzi di ricambio, o dei prodotti indicati dal Consiglio di sicurezza dell'ONU o dal comitato istituito a norma del punto 12 della UNSCR 1718 (2006) («il comitato»). Il Consiglio ritiene opportuno anche includere altre armi convenzionali, tra cui almeno tutti i beni e le tecnologie che figurano nell'elenco comune dell'UE delle attrezzature militari.
- (5) La UNSCR 1718 (2006) vieta altresì la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti alla RPDC, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dai territori degli Stati membri ovvero mediante le loro navi o aeromobili di bandiera, dei prodotti elencati nei documenti pertinenti dell'ONU, i quali in particolare comprendono i prodotti figuranti negli elenchi del gruppo dei fornitori nucleari e del regime di non proliferazione nel settore missilistico, e di altri materiali, attrezzature, beni e tecnologie connessi ai programmi legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.
- (6) La UNSCR 1718 (2006) vieta inoltre la fornitura di formazione tecnica, di servizi e di assistenza in relazione ai prodotti di cui ai considerando (4) e (5), divieto che dovrebbe includere anche il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria.
- (7) La UNSCR 1718 (2006) vieta altresì di approvvigionarsi dei prodotti menzionati nei considerando (4) e (5) nella RPDC.
- (8) La UNSCR 1718 (2006) vieta altresì la fornitura, la vendita o il trasferimento di beni di lusso alla RPDC.
- (9) La UNSCR 1718 (2006) impone inoltre misure per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio alle persone indicate dal comitato o dal Consiglio di sicurezza dell'ONU come responsabili, anche mediante il sostegno o la promozione, delle politiche della RPDC in relazione ai programmi del paese legati alle armi nucleari, ai missili balistici e ad altre armi di distruzione di massa, nonché ai familiari di tali persone.

- (10) La UNSCR 1718 (2006) prevede inoltre che sia imposto un congelamento dei fondi e delle attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo posseduti o controllati direttamente o indirettamente da persone o entità indicate dal comitato o dal Consiglio di sicurezza dell'ONU come persone o entità che partecipano o danno il loro sostegno, anche con altri mezzi illeciti, ai programmi della RPDC legati alle armi nucleari, ad altre armi di distruzione di massa e ai missili balistici, o da persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione e un obbligo che nessun fondo, attività finanziaria o risorsa economica sia messo a disposizione o vada a beneficio di dette persone o entità.
- (11) La presente posizione comune può essere modificata se il Consiglio ravvisa l'opportunità di applicare misure restrittive ad ulteriori persone, entità o prodotti o ad altre categorie di persone, entità o prodotti.
- (12) Per l'attuazione di talune misure è necessaria un'azione della Comunità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

1. Sono vietati la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti alla RPDC dei seguenti prodotti e tecnologie, compreso il software, da parte di cittadini degli Stati membri ovvero con transito nel territorio degli Stati membri o in provenienza da esso ovvero mediante le loro navi o aeromobili di bandiera, siano o meno tali prodotti e tecnologie originari del loro territorio:

- a) armi e materiale connesso di ogni tipo, compresi armi e munizioni, veicoli e attrezzature militari, attrezzature paramilitari e relativi pezzi di ricambio, ad eccezione dei veicoli non da combattimento costruiti o equipaggiati con materiali per difese balistiche, adibiti esclusivamente alla protezione del personale dell'UE e degli Stati membri nella RPDC;
- b) tutti i prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie indicati dal Consiglio di sicurezza dell'ONU o dal comitato conformemente al punto 8(a)(ii) della UNSCR 1718 (2006), che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

2. Sono altresì vietati:

- a) la fornitura di formazione tecnica, consulenza, servizi, assistenza o servizi di intermediazione pertinenti ai prodotti e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 nonché alla fornitura, alla

fabbricazione, alla manutenzione e all'impiego di detti prodotti, direttamente o indirettamente, a qualunque persona, entità o organismo nella RPDC o destinati ad essere utilizzati nella RPDC;

- b) il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria pertinente ai prodotti e tecnologie, di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di detti prodotti ovvero la fornitura di formazione tecnica, consulenza, servizi, assistenza o servizi di intermediazione, direttamente o indirettamente, a qualunque persona, entità o organismo nella RPDC o destinati ad essere utilizzati nella RPDC;
- c) la partecipazione, consapevole o intenzionale, ad attività il cui oggetto o effetto è l'aggiramento del divieto di cui alle lettere a) e b).

3. È altresì fatto divieto ai cittadini degli Stati membri, ovvero mediante le loro navi o aeromobili di bandiera, di approvvigionarsi dei prodotti e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 nella RPDC, siano essi originari o no del territorio di tale paese.

Articolo 2

Sono vietati la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti di beni di lusso alla RPDC da parte di cittadini degli Stati membri o con transito nel territorio degli Stati membri o in provenienza da esso ovvero mediante le loro navi o aeromobili di bandiera, siano o meno tali beni originari del loro territorio.

Articolo 3

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio alle persone indicate dal comitato o dal Consiglio di sicurezza dell'ONU come responsabili, anche mediante il sostegno o la promozione, delle politiche della RPDC in relazione ai programmi del paese legati alle armi nucleari, ai missili balistici e ad altre armi di distruzione di massa, nonché ai familiari di tali persone, il cui elenco figura nell'allegato.

2. Il paragrafo 1 non obbliga uno Stato membro a rifiutare ai propri cittadini l'ingresso nel suo territorio.

3. Il paragrafo 1 non si applica se, in una valutazione caso per caso, il comitato stabilisce che il viaggio è giustificato da motivi umanitari, inclusi gli obblighi religiosi, o se giunge alla conclusione che una deroga contribuisca altrimenti al conseguimento degli obiettivi della UNSCR 1718 (2006).

4. Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, a norma del paragrafo 3, l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell'allegato, l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone per cui è rilasciata.

Articolo 4

1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati direttamente o indirettamente da persone ed entità indicate dal comitato o dal Consiglio di sicurezza dell'ONU come persone o entità che partecipano o danno il loro sostegno, anche con mezzi illeciti, ai programmi della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici e ad altre armi di distruzione di massa o da persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione.

2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione né va a beneficio, direttamente o indirettamente, delle persone o entità di cui al paragrafo 1.

3. Sono ammesse deroghe per i fondi e le risorse economiche:

- a) necessari per soddisfare bisogni di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;
- b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; o
- c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese, in conformità alle leggi nazionali, connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi e delle risorse economiche congelati,

purché lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato l'intenzione di autorizzare, se del caso, l'accesso a tali fondi e risorse economiche e il comitato non abbia espresso parere negativo entro cinque giorni lavorativi da tale notifica.

4. Sono altresì ammesse deroghe per i fondi e le risorse economiche:

- a) necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro interessato ne abbia dato notifica al comitato e questo abbia dato la sua approvazione; o
- b) oggetto di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrare, nel qual caso i fondi e le risorse economiche possono essere utilizzati per il soddisfacimento del vincolo o della decisione, purché detti vincolo o decisione siano anteriori alla data della UNSCR 1718 (2006) e non vadano a vantaggio di una delle persone o entità di cui al paragrafo 1, purché lo Stato membro interessato ne abbia dato notifica al comitato.

5. Il paragrafo 2 non si applica al versamento su conti congelati di:

- a) interessi o altri profitti su detti conti;
- b) pagamenti dovuti per contratti, accordi od obblighi conclusi o sorti anteriormente al 14 ottobre 2006,

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti al paragrafo 1.

Articolo 5

D'intesa con le loro autorità nazionali e conformemente alla normativa nazionale, gli Stati membri attuano, nel rispetto del diritto internazionale, azioni di cooperazione, se necessario anche mediante l'ispezione del carico a destinazione o in provenienza dalla RPDC, al fine di prevenire il traffico illecito di armi nucleari, chimiche o biologiche, di missili balistici, dei relativi vettori e dei materiali e tecnologie connessi. A tale riguardo potrebbe essere fatto ricorso ai meccanismi di non proliferazione disponibili per assicurare ispezioni efficaci dei carichi marittimi, aerei e terrestri.

Articolo 6

Il Consiglio redige l'elenco contenuto nell'allegato e ne attua le relative modifiche sulla scorta delle indicazioni del comitato o del Consiglio di sicurezza dell'ONU.

Articolo 7

La presente posizione comune è riesaminata e, se necessario, modificata, in particolare per quanto attiene alle categorie di persone, entità o prodotti o ulteriori persone, entità o prodotti da includere nell'ambito delle misure restrittive ovvero alla luce delle pertinenti risoluzioni UNSC.

Articolo 8

La presente posizione comune ha effetto il giorno dell'adozione.

Articolo 9

La presente posizione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 20 novembre 2006.

Per il Consiglio
Il presidente
J. KORKEAOJA

ALLEGATO

Elenco delle persone di cui all'articolo 3

www.exportstrategico.org